

**Avv. GIOVANNI DE MATTEIS**  
*Notaio in Chieti*  
 (Distretti Notarili Riuniti  
 di Chieti, Lanciano e Vasto)

N. **70229** Repertorio N. **35653** RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Chieti  
 il 5.1.2017  
 n° 13 Vol. 16  
 € .....

L'anno duemilasedici, il giorno 22 (ventidue) del mese di Di-  
 cembre in Vasto, in una sala del Municipio alla Piazza Ros-  
 setti n.45, alle ore 17,30;

aventi di me Avv. Giovanni De Matteis Notaio in Chieti i-  
 scritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Chieti,  
 Lanciano e Vasto

è presente

- Di Vincenzo Roberto nato a Chieti il 31 Marzo 1954 e domi-  
 ciliato per la carica presso la sede sociale, identificato a  
 mezzo C.I. n. 3088460AA rilasciata dal Comune di Pescara

**l'1.6.2010 con validità al 31.5.2020.**

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di  
 Amministratore Unico della Società Consortile a responsabi-  
 lità limitata denominata "COSTA DEI TRABOCCHI Società Consor-  
 tile a responsabilità limitata" con sede in Vasto, Via Padova  
 n.4, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Chie-  
 ti e Codice Fiscale e Partita Iva 02573470693, REA CH189095,  
 capitale Sociale Euro 150.000, i.v..

Detto componente della cui personale identità io Notaio sono  
 certo, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'as-  
 semblea straordinaria della predetta associazione per discu-  
 tere e deliberare sul

seguinte ordine del giorno

- modifica agli artt.19 e 24 dello Statuto sociale.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Roberto Di Vincenzo il quale mi dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 22 Dicembre 2016 alle ore 17,00 in unica convocazione;

che, sono personalmente o per delega presenti n. 25 soci su


(A)  
48 aventi diritto di voto e precisamente quelli risultanti dal foglio di presenza, che si allega al presente atto sotto

la lettera "A", che costituiscono il 75,91% del capitale sociale e quindi superiore ai 2/3 del capitale medesimo occorrente ai sensi dell'art.12 ultimo comma dello statuto sociale per la validità dell'assemblea;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che è necessario modificare l'art.19 dello statuto sociale, abrogando il primo comma, che prevede che il Direttore venga assunto con il contratto collettivo nazionale dei dirigenti di azienda del settore commercio, in quanto non è opportuno vincolare la assunzione al CCN; di conseguenza, occorre anche abrogare il secondo e ultimo comma dell'art.24 dello statuto, nel quale si prevede che in sede di prima applicazione il direttore venga selezionato dalle strutture della Camera di Commercio.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente dopo breve





	discussione, all'unanimità	
	delibera	
	1- di abrogare il primo comma dell'art.19 dello statuto sociale;	
	2 - di abrogare il secondo comma dell'art.24 dello Statuto sociale;	
	3 - di approvare il nuovo testo degli articoli 19 e 24 così come modificati, quali risulta riportato nel testo coordinato dello Statuto sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;	
	4 - di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale e allo statuto sociale le eventuali modifiche che venissero richieste dagli Organi Competente in sede di iscrizione del presente atto.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore <b>17,50</b> e il componente mi consegna il testo del nuovo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera B), per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal componente.	
	Tutela della riservatezza dei dati personali (D.lgs. 231/2007)	
	Il componente prende atto che i dati personali richiesti:	
	a) occorrono per la identificazione dei soggetti, l'istruttoria e la stipula degli atti notarili ; b) possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi; c) sa-	

ranno conservati presso lo studio; d) saranno trattati ai sensi di legge; e) devono essere obbligatoriamente conferiti per detti fini; f) il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (DLgs 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i.); g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, il tutto in adempimento del D.lgs. 231/2007 come modificato dal D.lgs 151/2009(antiriciclaggio), e relative norme attuative; nonché di tutte le altre leggi comunque riguardanti o disciplinanti la prestazione richiesta; h) saranno conservati per almeno dieci anni. (1)Cassa:"48" per "52". Una postilla.











Dattiloscritto da persona di mia fiducia su mio dettato su tre facciate e parte della quarta di un foglio, il presente atto è stato da me Notaio letto, con gli allegati, al comparenté che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore 18,00.

*Roberto Di Vincenzo*  
*[Signature]*












## GAL COSTA DEI TRABOCCHI - ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 22 dicembre 2016

N.	SOCIO	PERCENTUALE	NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGA SI/NO	FIRMA
20	CONFOMMERCIO CHIETI	1,33%	Cinzia Minicone	SI	
21	CONFCOOPERATIVE ABRUZZO	0,53%			
22	CONFESCENTI CHIETI	2,33%	TENIA BIANCO	NO	
23	CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA	0,33%	FEDERAZIONE AGRICOLTORI ABRUZZI	SI	
24	CONFANTONIANI SOC. COOP.	0,33			
25	CONSORZIO COMMERCIALE VASTO IN CENTRO	0,53%			
26	CONSORZIO DI TUTELA VINI D'ABRUZZO	0,67			
27	CONSORZIO TULLUM	0,73	Diplo Sorrentino	SI	
28	CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA	0,33	DI CONSENTI TRASTAMI	NO	
29	COOPCREDITO SCARE	1,00			
30	DIPAMER SRL	1,33	MERURIO ORSIRELLA	NO	
31	EATNESS SRL	0,22	GIUSEPPE URSINI	SI	
32	EDEN SRLS	0,73			
33	FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELL'ABRUZZO	0,67	MERURIO ORSIRELLA	SI	
34	FEUDO ANTICO	0,67			
35	FORME	0,33			
36	HOTEL ACQUARIO VASTO	0,33	ANNA CATENNA CELENZA	SI	
37	IAAP - Istituto Aree Protette	0,33	ANDREA ROSARIO NATARE	SI	



GAL COSTA DEI TRABOCCHI - ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 22 dicembre 2016

N.	SOCIO		NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGA SI/NO	FIRMA
38	KWEB DI ALFONSO ORSINI	0,33%	ORSINI Giovanni	SI	
39	LEGACOOOP	0,33	ALESSIA FELICCI	SI	
40	LEGAMBIENTE ABRUZZO	0,67%	GIUSEPPE DI NARGA	NO	
41	MENABO' SRL	0,20%			
42	POLO AGIRE	0,67%			
43	SLOWFOOD ABRUZZO	0,67	Pellella	NO	
44	SOC. COOP. TERRACOSTE SCARL	0,33			
45	SOCIETÀ CONSORTILE OLTRE IL MARE A R.L.	3,33			
46	SPAZIO DONNA ABRUZZO	0,37	CUCIATO DE MARSELLIS	N	
47	STAFF IMPRESA SCRL	0,33	DI SUSTANTINO LORENZINO	N	
48	IUN.I.PMI	0,33			
49	URBANIA SRL	0,33			
50	URSINI SRL	0,20			
51	V.A.L.E. CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	0,67	GIUSEPPE URSINI	SI	
52	VALAGRO HOLDING SRL	3,33			



ALLEGATO B) AD ATTO N° 35653 RACCOLTA

STATUTO della Società Consortile "Costa dei Trabocchi a r.l."

TITOLO I - DENOMINAZIONE

-SEDE-DURATA-OGGETTO

- Art. 1

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "COSTA DEI TRABOCCHI Società Consortile a responsabilità limitata", in sigla "Costa dei Trabocchi S.c. a r.l.". Essa è disciplinata dalle norme di legge e da quelle di cui al presente Statuto.

- Art. 2

La Società ha sede legale e operativa in Vasto. In ogni modo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'Estero.


- Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 con possibilità di proroga nei modi e nei termini di Legge.

-Art. 4

La Società, che non persegue scopo di lucro, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale costituito per la realizzazione del progetto LEADER, ha come scopo istituzionale e prioritario la valorizzazione, organizzazione, promozione dello sviluppo del territorio brand Costa dei Trabocchi.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali, a titolo esem-





		plificativo e non esaustivo potranno essere svolte le seguen-
		ti attività:
		1) promozione ed animazione del territorio;
		2) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni
		locali di qualità;
		3) gestione di attività e strutture legate al territorio di
		riferimento;
		4) studi, consulenze e ricerche, formazione e attività per
		lo sviluppo dell'occupazione, nonché ogni altra attività con-
		nessa con le precedenti.
		Infine la Società per il raggiungimento dei propri scopi,
		potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobi-
		liare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di ga-
		ranzie reali o personali e potrà assumere interessenze e par-
		tecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari,
		cooperativistici e consortili aventi finalità affini o com-
		plementari alle proprie.
		La società nel trasferimento delle risorse finanziarie ai de-
		stinatari beneficiari finali provvede esclusivamente attra-
		verso Istituti di credito che provvederanno in ordine agli
		obblighi di identificazione e registrazione prevista dal
		D.lgs. 385/93 e successive modificazioni.
		Restano escluse dall'attività della società le operazioni che
		si configurano quali attività finanziarie ai sensi della Leg-
		ge 197/91 e di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestio-

ne dei risparmi, e comunque le attività di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dal D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

La società, nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse collettivo e non configura attività connotata del carattere della commercialità previsto dagli artt. 2195 e 2082 del codice civile.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE E QUOTE

#### - Art. 5

Il capitale sociale viene fissato in Euro 150.000,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2464 Cod. Civ..

Il capitale sociale potrà essere sottoscritto e detenuto da Enti pubblici che lo potranno sottoscrivere in misura complessivamente non superiore a 49%.

Ciascun socio potrà presentare domanda di recesso al Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A/R con preavviso di 120 giorni, giustificandone i motivi.

L'Organo amministrativo convoca l'assemblea alla quale spetta constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e operare in conseguenza nell'interesse della società.

Al socio che recede spetta il rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale, salvo diversa determinazione da



parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2609 c.c..

E' consentita l'esclusione di un socio per gravi inadempienze alla legge o al presente statuto o per altri gravi motivi capaci di ledere gli interessi o l'immagine della società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata all'unanimità dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo di amministrazione.

Al socio escluso spetta il rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2609 c.c..

In ogni caso il rimborso riguarda solo le quote e non anche i contributi.

L'ammissione di soci avviene per cessione, totale o parziale, di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta.

Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, nei termini di legge, a versare l'intero valore delle partecipazioni sottoscritte o acquista-

te ed eventuali altri oneri.

Il competente organo sociale a tale scopo, al fine di facilitare l'ampliamento della base sociale, potrà stabilire, con l'aumento del Capitale Sociale l'esclusione del diritto di opzione.

Fermai restando gli obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati a:

- non aderire ad altri organismi di qualsiasi tipo aventi finalità contrastanti con quelle della Società, salvo specifica deroga concessa dall'Organo amministrativo;

- versare, con le modalità e nei termini di cui alla legge, al presente statuto ed alle determinazioni dell'Organo sociale competente:


? il capitale sottoscritto;

? il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea;

- partecipare alle spese di gestione della Società e dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;





	venuti o dissenzienti.
	I soci consorziati possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante o suo delegato, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta
	-Art. 9
	Le Assemblee sono convocate dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in unica seduta con avviso contenente l'indicazione della data, luogo ed ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. L'avviso deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data fissata, nel domicilio risultante dal Registro Imprese.
	Ancorché non convocata, l'Assemblea sarà valida qualora vi sia l'intervento di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, dell'Organo Amministrativo al completo e dei Sindaci effettivi, se nominati, ed alla condizione che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione.
	La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è svolta dal Presidente.
	Le assemblee possono essere convocate d'urgenza e, in tal caso, la ricezione deve avvenire almeno due giorni prima.
	E' possibile l'intervento in assemblea e l'espressione del voto anche ai sensi dell'art.2370, 4° comma, del Codice Civile, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art-17,



ultimo comma del presente statuto, ovvero sia le medesime procedure e guarentigie previste per tale modalità di riunione e delibera del Consiglio di Amministrazione.

- Art. 10

Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in Assemblea i soci.

Ogni socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvo i divieti di Legge. In ogni caso la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

-Art. 11


Le Assemblee potranno essere tenute in seduta ordinaria e/o straordinaria, anche fuori dalla sede o dal recapito sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero, nei casi di assenza od impedimento del legale rappresentante, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea.


-Art. 12

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando a giudizio dell'Organo Amministrativo particolari esigenze lo richiedano, entro il più lungo termine consentito dalla legge.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta dei soci quando rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è altresì convocata per le determinazioni di competenza quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di Legge.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente ed in seconda convocazione con la maggioranza del capitale presente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

##### - Art. 13

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di tre a undici componenti, incluso il Presidente. L'Amministratore u-





		nico o il consiglio di amministrazione sono eletti dall'as-
		semblea dei soci. Nel consiglio di amministrazione dovrà es-
		sere garantito l'equilibrio di genere ai sensi delle normati-
		ve vigenti in materia.
		-Art. 14
		L'Assemblea nomina il Presidente e, eventualmente, un Vice
		Presidente scelto tra i componenti del Consiglio di Ammini-
		strazione, il quale opera esclusivamente quale sostituto del
		Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconosci-
		mento di compensi aggiuntivi.
		-Art. 15
		L'Amministratore Unico (ovvero il Consiglio di Amministrazio-
		ne) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e
		straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere ogni e
		qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento
		delle finalità istituzionali, con la sola eccezione di quelli
		per Legge riservati alla inderogabile competenza dell'Assem-
		blea dei soci.
		Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e
		competenze ad uno o più dei propri membri, definendo nella
		delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed,
		altresi, gli eventuali compensi. Il Consiglio può, infine,
		nominare direttori, coordinatori, nonché procuratori per de-
		terminati atti o categorie di atti.
		-Art.16

Qualora nel corso del periodo di validità della carica vengano a mancare, per qualsiasi motivazione, uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui agli articoli 2385 e 2386 Codice Civile.

Nell'ipotesi venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

-Art. 17


Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e, in caso di sua prolungata assenza od impedimento, del Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia istanza la maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, nonché ai sindaci se nominati, a mezzo lettera o fax o posta elettronica certificata almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine è ridotto di un giorno ma la convocazione va inviata per fax o posta elettronica certificata.

Per la valida costituzione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

E' altresì valida l'adunanza quando, in difetto delle formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri e, se nominati, tutti i componenti del Collegio Sindacale.



Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà, infine, nominare anche in via permanente un segretario, fatto salvo quanto al punto successivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.


-Art. 18

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, in giudizio nonché in via amministrativa, spettano all'amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni del direttore di cui al successivo art. 19. In tale ultimo caso esse spetteranno, in ipotesi di assenza od impedimento di questi, al Vice presidente, se nominato, e nei limiti della delega, all'Amministratore delegato, sempre se nominato.

-Art. 19

Il Direttore coordina l'organizzazione del lavoro degli Uffici ed è il capo del personale; partecipa alle riunioni del

*Handwritten signature: M. Di. L. ...*



*Handwritten signature: M. Di. L. ...*

Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, in qualità di Segretario verbalizzante, provvede all'esecuzione delle deliberazioni da questo assunte, cura la realizzazione dell'attività e cura i rapporti con l'esterno.

#### TITOLO V

##### COLLEGIO SINDACALE - ORGANO DI CONTROLLO

###### -Art. 20

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di Legge, ovvero per deliberazione assembleare, l'amministrazione della Società sarà controllata da un Revisore unico o da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, fra i quali il Presidente dell'Organo e due supplenti. All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti. I Sindaci o il Revisore unico durano in carica per un triennio, sono rieleggibili ed il loro compenso è fissato dall'Assemblea in base a quanto previsto dalle Leggi e normative vigenti.


#### TITOLO VI

##### BILANCIO ED UTILE

###### -Art. 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il termine e nelle forme di Legge, l'organo di amministrazione provvede a formare il Bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

###### -Art. 22



Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così destina-  
 ti: a) il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale fino al  
 limite previsto dalla Legge; b) il rimanente, a norma del-  
 l'art. 4 della Legge 21 Maggio 1981 n. 240, non sarà distri-  
 buito sotto qualsiasi forma ai soci e resterà a disposizione  
 dell'Assemblea per le determinazioni di competenza in rappor-  
 to anche alle finalità istituzionali, che potrà accantonarlo  
 a norma dell'art. 7 della sopra richiamata Legge 240/81.

#### TITOLO VII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### -Art. 23

L'anticipato scioglimento della Società, oltre che nei casi  
 previsti dalla Legge, può avvenire su deliberazione dell'As-  
 semblea straordinaria adottata a maggioranza dei due terzi  
 anche in seconda convocazione. L'Assemblea determinerà le mo-  
 dalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori  
 stabilendo i loro poteri ed emolumenti.


#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI


##### -Art. 24

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente  
 Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre  
 leggi in materia.

*Stefano Ciccarone*  
*Amministratore*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Per n. 20 *Dep. 1/18*  
Chieti, il *5.1.2018*  
(Avv. Giovanni De Matteis)



## DICHIARAZIONE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO  
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1, 2 e 3 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI  
TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO  
2007 MEDIANTE M.U.I.

